

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 473 del 9 novembre 2006

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI TUTTI GLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA.

Il giorno 9 novembre 2006 alle ore 15.30, nella sede dell'A.R.R.S. (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

FP/CGIL – Marco LO VERSO – Carmela MACHEDA

CISL/FP – Jean DONDEYNAZ – Sara CHIAVAZZA

SAVT/FP – Claudio ALBERTINELLI

UIL/FPL – Ramira BIZZOTTO

CSA – Pierpaolo GAIA

preso atto del Provvedimento della Giunta regionale in data 4 novembre 2006 n. 3288, concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, della L.R. 45/95, del testo per la definizione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, previa modificazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a)

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo per la definizione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, previa modificazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a).

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente al testo concordato trasmesso al Presidente della Regione e per il quale la Giunta regionale ha concesso l'autorizzazione alla sottoscrizione con provvedimento in data 4 novembre 2006 n. 3288, previa modificazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a).

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

FP/CGIL

Marco LO VERSO

Carmela MACHEDA

CISL/FP

Jean DONDEYNAZ

Sara CHIAVAZZA

SAVT/FP

Claudio ALBERTINELLI

UIL/FPL

Ramira BIZZOTTO

CSA

Pierpaolo GAIA

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente accordo si applica ai dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 "Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale."

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente accordo si intende per:
 - a) tempo pieno l'orario di lavoro di trentasei ore settimanali;
 - b) tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale cui è tenuto il lavoratore e che risulta inferiore a quello indicato alla lettera "a)";
 - c) Per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro fissato dal contratto individuale ed entro i limiti del tempo pieno;
 - d) lavoro straordinario quello svolto oltre il corrispondente orario normale giornaliero, settimanale o mensile;
 - e) rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
 - f) rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" quello in relazione al quale risulta previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi determinati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
 - g) rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "combinato" quello che si connota per una riduzione di orario contenente elementi propri sia della tipologia sub "e)", sia di quella sub "f)";
 - h) rapporto di lavoro a tempo parziale determinato quello di durata limitata e costituito comunque per un arco temporale non inferiore ad un anno e non superiore a due anni;
 - i) rapporto di lavoro a tempo parziale indeterminato quello costituito senza limiti temporali.

Art. 3
(Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale e limiti percentuali)

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si costituisce mediante:
 - a) assunzione, a seguito della determinazione nell'ambito della programmazione, del fabbisogno di personale ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) trasformazione dei rapporti di lavoro in essere da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

Entrambe le ipotesi di rapporto di lavoro sub a) e sub b) concorrono alla determinazione massima del 25% di personale da destinare al lavoro part-time nell'ambito della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascuna posizione con esclusione del personale di cui all'art. 7 comma 1 e dei titolari delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità, individuate dagli Enti previa informazione alle OO.SS.. Fermo restando la determinazione di cui al periodo precedente e salvaguardando le esigenze di servizio, le quantità individuate potranno essere attribuite alle aree di intervento determinate in base all'autonomia organizzativa degli Enti. La predetta percentuale del 25% si arrotonda per eccesso nelle frazioni pari o superiori allo 0,50% per arrivare comunque all'unità. La contrattazione di settore può articolare detta percentuale a livello di singoli profili professionali contenuti nelle posizioni e nei servizi e/o strutture organizzative.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è formalizzato in entrambi i casi di cui al comma 1, con un contratto avente forma scritta e contenente l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico.
3. La determinazione delle unità di personale di cui al comma 1 lettera a) da destinare al tempo parziale per esigenze di carattere organizzativo e funzionale dell'Ente può superare il limite del 25% di cui al comma 1 della dotazione organica di personale a tempo pieno nell'ambito di ciascuna posizione.
4. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 il part-time a tempo indeterminato non potrà superare il 40%, con arrotondamento per eccesso delle frazioni pari o superiori allo 0,50%, mentre il restante 60% dovrà essere destinato ai rapporti di lavoro a tempo parziale di cui al precedente art. 2 lettera h).
5. Gli Enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione seguente ad incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale. Detti posti nei limiti di cui al precedente comma 1 (25%) vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, sommata agli eventuali posti derivanti dal precedente comma 3, nell'ipotesi in cui l'Ente intenda, comunque, ricoprirli, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai regolamenti degli Enti.
6. Nel caso che gli Enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti nel precedente comma 5, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente, nei limiti di cui al precedente comma 1, dal primo giorno successivo alle scadenze semestrali individuate nel 30 giugno e 31 dicembre o da diverso giorno ad esse successivo indicato dal dipendente nella domanda presentata, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 8 e seguenti. Nelle domande, da presentare entro il 30 aprile ed il 31 ottobre, deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente

intende svolgere ai fini dei commi 10 e ss. L'amministrazione nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa, di lavoro autonomo o subordinato, comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente o per le specifiche funzioni svolte.

7. L'amministrazione può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro di cui al precedente comma 1, per un periodo massimo di quattro mesi, decorrenti dai periodi di cadenza semestrale, nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
8. Nella domanda, formulata ai sensi del precedente comma 6, il dipendente deve specificare:
 - a) la prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno e, limitatamente al part-time verticale, del 25%;
 - b) l'articolazione prescelta dell'orario di lavoro che dovrà essere concordata preventivamente con l'Amministrazione nell'ambito dell'orario ordinario di servizio. In caso di mancato accordo l'articolazione dell'orario è decisa dall'Amministrazione, la quale, nella determinazione dell'orario, non deve vanificare le motivazioni poste dal dipendente per la trasformazione del contratto;
 - c) la durata, comunque, non inferiore ad un anno.
9. Ai fini dell'applicazione del comma 8, punto a), la contrattazione decentrata determinerà le specifiche per quanto attiene:
 - a) alle congrue prestazioni minime giornaliere di lavoro atte a garantire il regolare funzionamento degli uffici;
 - b) ai congrui residui giornalieri e/o settimanali volti a sostenere e supportare la determinazione e la costituzione di convenienti forme di part-time atte a garantire una positiva organizzazione del lavoro.
10. Fermo restando la riserva di legge sulle incompatibilità tra impiego pubblico ed altre attività (art. 3 comma 1 punto C L.R. 45/95) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità (art. 51 L.R. 45/95 con particolare riferimento al comma 6), possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
11. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, possono individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente.
12. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente – sia subordinata che autonoma – con quella della specifica attività di servizio, l'amministrazione nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
13. Ai fini di cui ai commi precedenti il dipendente deve precisare se intenda o meno svolgere una seconda attività. Nell'eventualità di successivo inizio o di variazione dell'attività lavorativa esterna il dipendente è tenuto a fornire la relativa comunicazione all'Ente nel quale presta servizio. Nell'ipotesi di

attività lavorativa esterna il dipendente dovrà indicare il tipo di attività se autonoma o subordinata, l'eventuale datore di lavoro, la sede e l'orario dove verrà svolta.

14. Il dipendente è tenuto a richiedere preventivamente l'autorizzazione all'amministrazione nella quale presta servizio per l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.
15. Lo svolgimento di attività lavorativa esterna, in assenza delle previste autorizzazioni, le dichiarazioni risultate non veritiere, comportano un conseguente e obbligatorio procedimento disciplinare e possono costituire giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro.
16. Il contingente del 25% di cui al comma 1 è utilizzato sino alla sua capienza. Il personale già in part-time ai sensi della disciplina previgente va conteggiato ai fini del calcolo del numero massimo di trasformazioni ammesse e ai fini del precedente comma 1 e ai fini del rispetto del comma 4.
17. In presenza di gravi e documentate situazioni di salute e familiari si deroga alle procedure di cui al comma 6 per la presentazione delle domande che non sottostanno ai limiti temporali ivi previsti, in tali casi il contingente del 25% è elevato di un ulteriore 10%. La contrattazione decentrata potrà individuare specifici casi eccezionali e particolarmente gravi che richiedano l'ulteriore superamento del detto limite del 10%.
18. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati dai precedenti commi 1 e 4, viene data la precedenza:
 - a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
 - b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
 - c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

Art. 4

(Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno, salvo il caso del part-time verticale annuale per il quale la frazione di posto non può essere inferiore al 25% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. Le frazioni di posto a tempo parziale vacanti possono essere tra loro sommate ed essere ridefinite quali posti a tempo pieno e/o parziale nella pianta organica anche ai fini di nuove assunzioni, fatto salvo il dettato del comma 4 del presente articolo per i part-time a tempo determinato non superiore a due anni.
2. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 5 dell'art. 3 vengono previamente definiti dagli Enti e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto dal comma 6 dello stesso articolo sono concordati con il dipendente, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4 e nei modi del comma 8 punto b) sempre dello stesso articolo.

3. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un anno dalla trasformazione a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Fanno eccezione i soli part-time di durata predeterminata ma non superiore ai due anni che alla scadenza tornano a tempo pieno.

Le amministrazioni possono far fronte alle corrispondenti esigenze di personale con assunzioni a tempo determinato. Ai fini di dette assunzioni le frazioni di posto a tempo parziale vacanti possono essere tra loro sommate fermo restando il rispetto della pianta organica.

4. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Fa eccezione il caso in cui sia necessario ricoprire un posto a tempo indeterminato e pieno attingendo dalla stessa graduatoria sulla base della quale sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato a part-time. In tale circostanza i dipendenti già assunti per posti part-time a tempo indeterminato mantengono il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno rispetto agli idonei inseriti in graduatoria in posizioni successive.

Art. 5

(Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo secondo la disciplina del successivo articolo 6.
3. Le ferie residue sia nella trasformazione dal rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale sia in quella dal tempo parziale al tempo pieno devono essere usufruite prima dell'inizio della trasformazione del rapporto di lavoro.
4. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa posizione.
5. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
6. Per il part-time verticale si applica il criterio di proporzionalità per le assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCRL, ivi comprese quelle per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo. Non si riducono i

termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che sono calcolati in riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

Art. 6

(Lavoro aggiuntivo [supplementare e straordinario])

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può effettuare prestazioni di lavoro supplementare e straordinario secondo quanto stabilito dai comma 2 e 3.
2. Le prestazioni di lavoro supplementare consistono in un aumento dell'orario di lavoro individuale entro i limiti dell'orario a tempo pieno e secondo le seguenti misure massime annuali:
 - a) per percentuali di lavoro dal 25% al 39,9% 30 ore;
 - b) per percentuali di lavoro dal 40% al 59,9% 50 ore;
 - c) per percentuali di lavoro dal 60% al 74,9% 70 ore;
 - d) per percentuali di lavoro oltre il 75% 90 ore.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute nel limite dell'art. 42 comma 3 del CCRL 24/12/2002 riproporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro a tempo parziale.
4. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare è ammesso a fronte di esigenze eccezionali non altrimenti risolvibili ed è formalizzato con atto motivato del dirigente della struttura in cui il dipendente è inquadrato ed in cui si dia espresso conto dell'esigenza che determina la necessità di prestazioni di lavoro supplementare o straordinario.
5. L'atto dirigenziale di cui al comma 4 deve essere corredato, in caso di prestazioni di lavoro supplementare, dell'espresso consenso del dipendente.
6. Le ore di lavoro straordinario sono retribuite secondo le maggiorazioni di cui all'art. 42 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 e quelle di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 10% dell'importo orario della retribuzione e secondo le modalità indicate all'art. 42 comma 5 del CCRL 24/12/2002.

Art. 7

(Personale escluso)

1. Le presenti disposizioni, che disciplinano il part-time nel comparto unico formato dagli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 45, non si applicano, in considerazione della particolarità del servizio, al personale dell'area operativa-tecnica del Corpo dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 29 della L.R. n. 7/1999 ed al personale in divisa del Corpo Forestale della Valle d'Aosta di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) della L.R. n. 12/2002.
2. I lavoratori titolari degli incarichi e delle relative retribuzioni, di cui agli artt. 18, 20 comma 1, 21 comma 1 del CCRL di comparto stipulato in data 12 giugno 2000, possono ottenere la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico e relativa retribuzione loro conferiti. Fanno eccezione i lavoratori che pur

titolari delle posizioni di cui agli artt. 18, 20 comma 1 e 21 comma 1, dipendono da Enti che hanno una sola unità nella dotazione organica della corrispondente posizione D. In detti casi e a condizione di espresso consenso da parte dell'Ente i lavoratori interessati possono usufruire di part-time con conseguente retribuzione di posizione di cui all'art. 19 del contratto rapportata alla prestazione effettivamente resa.

Art. 8

(Percentuali indennità)

1. I dipendenti che usufruiscono dell'indennità di cui all'art. 24 del CCRL del 12 giugno 2000 percepiscono gli importi ivi stabiliti in misura proporzionale alla percentuale di part-time prestato. Ciò vale anche per i dipendenti classificati nella categoria C posizione C2 di cui agli artt. 20 comma 3 e 21 comma 3 laddove usufruiscano di part-time.

Art. 9

(Disposizione per i dipendenti interessati dal trasferimento di funzioni di comuni e comunità montane ai sensi della L.R. n. 54/1998 e successive modificazioni)

1. In deroga alla percentuale di cui all'art. 3 commi 1 e 4, il personale dei comuni e delle comunità montane conserva ad personam la situazione in essere.

Art. 10

(Disposizione transitoria per i dipendenti dell'Amministrazione regionale)

1. Le domande dei dipendenti dell'Amministrazione regionale di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale che, pur ammissibili, non sono state accolte con deliberazione della Giunta regionale n. 1677/2006 sono valutate ai fini dell'eventuale accoglimento, in sessione straordinaria al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e, comunque prioritariamente rispetto a quelle della scadenza ordinaria del 31 ottobre, cadenza prevista dal comma 6 del precedente art. 3, secondo la disciplina pattizia di cui all'accordo del 29 novembre 2000 (Sottoscrizione del testo di accordo per la definizione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale delle categorie e delle posizioni degli enti di cui all'art. 1 del CCRL 12 giugno 2000 [29 novembre 2000].).

Art. 11
(Decorrenza degli effetti)

1. Il presente accordo si applica a decorrere dal primo giorno successivo alla sua sottoscrizione. Nelle more della determinazione in sede decentrata delle percentuali di cui al comma 8 del precedente articolo 3 definite con le procedure di cui al comma 9 dello stesso articolo 3 valgono le riduzioni previste dal comma 6 punto a) dell'articolo 3 del precedente accordo del 29.11.2000.
2. Il presente accordo sostituisce quello precedente del 29 novembre 2000 e successive modificazioni.

Art. 12
(Norma finale)

1. Le Amministrazioni promuovono ogni utile azione atta a favorire l'allineamento delle situazioni in essere alle percentuali di cui all'art. 3 comma 4 anche al fine di garantire la più ampia fruibilità delle previsioni contenute nel presente accordo.